



## COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

### **BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.**

BANDO 2021 - RIFERITO AI CANONI ANNO 2020

### **PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 15/03/2021 AL 30/04/2021**

#### **1. FONTI NORMATIVE**

Art. 11 della L. 431/1998(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) e relativo Regolamento esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. Del 15/04/2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020.

#### **2. FINALITÀ**

Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il pagamento del canone di locazione, relativo all'anno 2020, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa (alloggi adibiti ad abitazione e residenza anagrafica), di proprietà sia pubblica sia privata. Si specifica che "gli immobili di proprietà pubblica" vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.

#### **3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

1) **essere maggiorenni, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato** per il quale si richiede il contributo, purchè l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

2) **essere conduttori di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale** con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un **contratto regolarmente registrato**. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio Ater, ma nell'anno 2020 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato.

3) **essere residenti da almeno due anni continuativi nel territorio regionale** e soddisfare una delle seguenti condizioni:

- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stato appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia;
- straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 286/1998.

Si specifica che, unicamente per i corregionali all'estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell'art. 24 L.R. 16 ottobre 2015, n. 25).

4) **essere residente nel Comune di San Daniele del Friuli;**

5) **non essere proprietario, nudo proprietario o usufrutto di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero,** con esclusione:

- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

**Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.**

6) **non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici,** di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione;

7) **non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'anno 2020. Tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.** IL CONTRIBUTO ABBATTIMENTO AFFITTI, I BENEFICI DI CUI SOPRA E LA DETRAZIONE SUL REDDITO NON SONO CUMULABILI;

8) **avere un indicatore della situazione economica (ISE),** di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare non superiore all'importo di **€ 30.000,00.** **L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** non deve essere superiore a **€ 13.405,08 (per la fascia A)** oppure non deve essere superiore a **€ 20.000,00 (per la fascia B);**

9) **l'incidenza del canone di locazione 2020 sul valore ISEE** del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

FASCIA	ISE	ISEE	INCIDENZA
A	fino a € 30.000,00	fino a € 13.405,08	non inferiore al 14%
B	fino a € 30.000,00	fino a € 20.000,00	non inferiore al 24%

#### 4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica **ISEE**, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2021 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

- 1) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, non superiore a **€ 13.405,08** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a **€ 3.110,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 2) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159, non superiore a **€ 20.000,00** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a **€ 2.330,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 3) per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20% del valore ISEE di cui ai precedenti numeri 1 e 2;
- 4) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di **€ 3.110,00** per gli utenti di cui al precedente punto 1) e l'importo di **€ 2.330,00** per gli utenti di cui al punto 2) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno:

CATEGORIA	Percentuale incremento
a. <b>anziani</b> : persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;	10
b. <b>giovani</b> : persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni d'età (si farà riferimento a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);	10
c. <b>persone singole con minori</b> : quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;	10
d. <b>disabili</b> : il sottoscritto richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 come da documentazione allegata (non ricomprende l'invalidità civile);	15
e. <b>persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito</b> : persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;	10
f. <b>persone appartenenti a famiglie numerose</b> : persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;	15
g. <b>persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni d'età, ovvero è disabile</b> ;	15
h. <b>persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.</b>	5

Le maggiorazioni sono cumulabili fino a un massimo del 25 per cento.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 3 del DPCM 05 dicembre 2013, n. 159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Si specifica che:

- il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).
- Per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento.
- I requisiti suddetti, **che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda**, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.

## **5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, **a partire dal giorno 15.03.2021 sino al 30.04.2021 (termine perentorio)** secondo una delle seguenti modalità:

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando dovrà essere compilata unicamente su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio C.A.F. & SERVIZI FVG S.r.l. (**CISL**) di Piazza IV Novembre n. 5 a San Daniele del Friuli oppure presso l'Ufficio Protocollo - sede comunale (piano terra) di Via Del Colle n.10 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. **Il presente bando e il relativo modulo potranno inoltre essere scaricati direttamente dal sito internet [www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it](http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it).**

La domanda, **a pena di inammissibilità** dovrà essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sotto, **esclusivamente** con le seguenti modalità: - consegnata a mano presso C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (**CISL**), San Daniele del Friuli - Piazza IV Novembre n.5 (CAF convenzionato con il Comune), **previo appuntamento tel. 0432-955172 o tramite e-mail: [sandaniele@cafcislvfg.it](mailto:sandaniele@cafcislvfg.it).**

Gli uffici del CAF sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il numero di telefono da chiamare per prenotare è: **0432 955172**

Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [friulifvg@cert.caafcisl.it](mailto:friulifvg@cert.caafcisl.it). Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro il termine è a completo carico del mittente. In questo caso il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 30/04/2021 alle ore 24.00. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria; oppure: - trasmessa tramite il servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di San Daniele del Friuli - Via del Colle n.10 - 33038 San Daniele del Friuli, sottoscrivendo la domanda e allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. Farà fede la data del timbro postale di partenza, purchè la raccomandata AR pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine. Il termine di scadenza per questa modalità di trasmissione è il 10/05/2021, entro l'orario di chiusura degli uffici postali. La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, **a partire dal giorno 15 marzo 2021 sino al 30 aprile 2021 (termine perentorio)** La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va

presentata nel Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

**Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:**

1) Per tutti i richiedenti:

1. fotocopia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo;
2. fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato, compresa la registrazione prevista annualmente (mod. F23 o simile) a copertura dell'anno di riferimento (anno 2020) ed eventuale successiva documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione;
3. fotocopia di eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca;
4. fotocopia delle ricevute di pagamento dell'affitto relative a tutte le dodici mensilità; ovvero copia delle ricevute d'affitto dei mesi corrisposti;
5. (in caso di separazione) fotocopia dell'atto di separazione tra coniugi;
6. copia modello ISEE ORDINARIO in corso di validità o fotocopia della ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

2) Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea:

1. fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2. fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno; se tali documenti risultano scaduti, fotocopia della documentazione attestante il rinnovo della carta - permesso di soggiorno o dell'avvenuta richiesta di rinnovo;

3) Se persone con handicap ai sensi della L. 104/92:

1. copia della certificazione rilasciata dalla competente Commissione attestante lo stato di disabilità ai sensi della L. 104/92;

4) Se soggetti destinatari di provvedimenti sfratto o rilascio dell'alloggio:

1. copia fotostatica della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali.

5) Se soggetto corregionale all'estero e rimpatriato, come previsto dalla legge regionale 7/2002 art.2, comma 1.

1. autocertificazione nella quale risulti il periodo di permanenza all'estero (non inferiore a cinque anni) la data definitiva del ritorno in regione (da non più di due anni).

**6. INTEGRAZIONI, ESCLUSIONI, SPECIFICAZIONI**

**Saranno escluse** tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- ometta la firma in calce alla domanda;
- abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando;
- abbia stipulato per l'anno 2020 un contratto di locazione di Edilizia sovvenzionata;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

- egli, o uno solo dei componenti il nucleo familiare, sia proprietario o nudo proprietario di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o a parte dell'unione civile;
- egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare, abbia beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo per l'anno 2020 oppure abbia usufruito nella dichiarazione dei redditi annuale (modello unico o MOD.730), delle detrazioni ai fini IRPEF delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dagli uffici preposti.
- Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. del 15/04/2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020.

### **CASI PARTICOLARI**

1. **Mancanza delle ricevute:** nel caso in cui l'inquilino dichiara di aver pagato tutte le mensilità, ma non presenti tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell'immobile, deve presentare una dichiarazione del proprietario, che attesti che l'inquilino non è moroso.
2. **Morosità:** nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni di locazione per l'anno 2020 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000), sottoscritto dal proprietario e riportante lo stato di morosità e ne specifichi i mesi e l'importo. Il locatore/proprietario dovrà confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune di San Daniele del Fr. , la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. il contributo potrà essere erogato al locatore anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
3. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
4. **Cointestatari:** nel caso di contratti di locazione contestati a due o più persone coabitanti e facenti parte dello stesso nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da uno dei cointestatari (in questo caso è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto; viceversa, nel caso di contratti di locazione cointestati a due o più persone coabitanti ma facenti parte di nuclei familiari distinti, ogni co-intestatario dovrà presentare separata domanda per la quota di competenza.

- 5. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata. Se il decesso avverrà successivamente all'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purchè abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
- 6. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Amministrativo - Servizi Sociali presso la sede comunale ; l'Amministrazione Comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

## **7. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

Si specifica che qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 ed ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L.R. 1/2016, risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo *proporzionalmente* ridotto.

## **8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il CAF & SERVIZI FVG procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e regolarità rispetto agli adempimenti previsti dal presente bando e in esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 e dell'art. 11 della L. 431/98 concernente gli interventi di sostegno alle locazioni.

Entro il 31 maggio 2021 il Comune di San Daniele del Friuli invierà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Servizio Edilizia - l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione ed incasso dei fondi assegnati ai singoli Comuni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

## **9. CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi del Dlgs. 109/1998 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.

## **10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune di San Daniele del Friuli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi postali ovvero imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

## **11.AVVIO DI PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 della Legge Regionale n. 7/2000 si informa che, per tutte le domande di contributo presentate, per il tramite del CAF & SERVIZI FVG, al Comune di San Daniele del Friuli per l'abbattimento dei canoni di locazione sostenuti nell'anno 2020 per immobili adibiti ad uso abitativo:

- a. la struttura competente è il Servizio Amministrativo – U.O. Ufficio servizi sociali;
- b. il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Simona Santoro, Responsabile dell'Area Amministrativa.

## **12.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di San Daniele del Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Frascotti Lorenzo - e-mail: info@frascotticonsulting.it - Pec: lorenzo.frascotti@legalmail.it. Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto alla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a ed e) del Reg. UE n. 679/2016. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati dal Servizio Amministrativo- U.O. Servizio sociale, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini delle valutazioni necessarie all'eventuale concessione dei contributi di cui sopra. Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare del trattamento, gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all'espletamento delle attività connesse al procedimento e eventuali responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati. I dati personali conferiti saranno conservati finché non più necessari ai fini della presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento l'accesso al trattamento dei propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo**  
*(f.to dott.ssa Simona Santoro)*